

N. R.G. 118/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
 Sezione prima civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Massimo Meroni	Presidente rel.
dr. ssa Silvia Brat	Consigliere
dr. ssa Manuela Cortelloni	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. **118/2022** promossa in grado d'appello

DA

OMISSIS (C.F. OMISSIS), elettivamente domiciliato in OMISSIS
 MILANO presso lo studio dell'avv. OMISSIS ,
 che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. OMISSIS
 (OMISSIS) OMISSIS MILANO;

OMISSIS (C.F. OMISSIS), elettivamente domiciliato in
 Indirizzo Telematico presso lo studio dell'avv. OMISSIS , che lo rappresenta e



difende come da delega in atti, unitamente all'avv. OMISSIS

(OMISSIS) Indirizzo Telematico;

ATTORI – IMPUGNANTI

CONTRO

OMISSIS (C.F. OMISSIS), elettivamente domiciliato
in OMISSIS MILANO presso lo studio dell'avv. OMISSIS ,

che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. OMISSIS

(OMISSIS) OMISSIS

MILANO; OMISSIS (OMISSIS) OMISSIS 20121

MILANO;

CONVENUTO - IMPUGNATO

OMISSIS , con sede in

OMISSIS , iscritta al Registro delle

Imprese n. OMISSIS , rappresentata e difesa come da procura allegata al presente atto,
dagli Avv.ti OMISSIS

con studio in Milano OMISSIS

INTERVENUTA

Oggetto: Impugnazione di lodi nazionali (art. 828 c.p.c.)



CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per gli attori impugnanti OMISSIS **e** OMISSIS **:**

“Voglia l’Ill.ma Corte di Appello di Milano, *contrariis reiectis*, per tutti i motivi di cui in atti:

A) CON RIFERIMENTO AL RAPPORTO CON OMISSIS

1) in via rescindente, accertare e dichiarare la nullità del lodo arbitrale definitivo sottoscritto in data OMISSIS (data di ultima sottoscrizione) dagli arbitri OMISSIS

, reso nell’arbitrato n. OMISSIS

presso la Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano, e depositato presso la CAM in data OMISSIS, notificato agli esponenti dal OMISSIS in data OMISSIS sotto i profili e per i motivi di cui in atti;

2) in via rescissoria, pronunciarsi sul merito della controversia accogliendo le domande rassegnate in arbitrato dal OMISSIS e OMISSIS, espressamente riproposte nel paragrafo “**V.- LA FASE RESCISSORIA**” dell’atto di impugnazione per nullità del lodo arbitrale del OMISSIS (da intendersi di seguito trascritte come segue) e in ogni caso respingendo integralmente

le domande ed eccezioni del OMISSIS; e così:

conclusioni in via rescissoria

“respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:

in via preliminare:

- **accertare e dichiarare** l’inammissibilità della domanda di risarcimento ex art. 2059 c.c. afferente al danno reputazionale e all’immagine, esulando la stessa dai limiti della clausola arbitrale di cui all’articolo 8.8 (a) del Patto Parasociale;

- **accertare e dichiarare** l’inammissibilità della domanda nuova formulata dal OMISSIS al punto III.5 della memoria depositata il 14 dicembre 2020, esulando la stessa dai limiti della clausola arbitrale di cui all’articolo 8.8 (a) del Patto Parasociale;

nel merito:

- **rigettare** tutte le domande e richieste avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto;

in via riconvenzionale:

- **accertare** la sussistenza di una Ipotesi di Bad Leaver in capo al OMISSIS ai sensi dell’art. 5.6 (a) (i) del Patto Parasociale e, per l’effetto, riconoscere in capo al OMISSIS e OMISSIS, in quanto Parti Rimanenti, il corretto esercizio del Diritto di Call in relazione alla partecipazione detenuta dal OMISSIS, alle condizioni previste all’art. 5.6 (b) del Patto Parasociale;

- **dichiarare** l’avvenuto trasferimento dell’intera partecipazione detenuta in OMISSIS dal OMISSIS a favore del OMISSIS e OMISSIS, in proporzione alle quote di rispettiva competenza, ed eventualmente

- **emettere** pronuncia ex art. 2932 c.c. a favore del OMISSIS e OMISSIS ai fini del trasferimento della quota di partecipazione del OMISSIS in OMISSIS,



previa determinazione del valore del corrispettivo secondo quanto previsto dall'art. 5.6 (b) del Patto Parasociale;

in estremo e denegato subordine:

- **accertare e dichiarare** che a carico del OMISSIS si è verificata l'ipotesi di Good Leaver prevista dall'art. 5.7 del Patto Parasociale e, accertato e dichiarato che lo stesso in tale ipotesi non intende mantenere la propria partecipazione, disporre l'applicazione di quanto previsto all'art. 5.7 punti (b), (d) del Patto Parasociale.

in via istruttoria:

- **rigettare** le richieste di C.T.U. avversarie, in quanto inammissibili perché meramente esplorative e le altre istanze istruttorie formulate dal OMISSIS, in quanto generiche, superflue e irrilevanti ai fini del decidere, come da memoria depositata il 25 gennaio 2021;

in ogni caso:

- **condannare** il OMISSIS alla refusione integrale delle spese di difesa sopportate dal OMISSIS e OMISSIS per effetto della domanda di arbitrato temerariamente attivata dal OMISSIS, maggiorata di IVA e CPA e contributo forfettario spese generali come per legge, nonché condannare il medesimo al pagamento integrale delle spese di funzionamento del Collegio e delle spese di Segreteria relative al procedimento arbitrale”.

B) CON RIFERIMENTO ALLA COMPARSA DI INTERVENTO DI OMISSIS

1) dichiarare inammissibile l'intervento di OMISSIS nel presente giudizio di impugnazione del lodo arbitrale per le ragioni esposte nelle note depositate in data 6 giugno 2022 e, comunque, respingere le domande e istanze formulate da OMISSIS

;

2) accertare la responsabilità aggravata di OMISSIS per essere intervenuta nel presente giudizio con mala fede o comunque con colpa grave e per l'effetto condannarla al risarcimento a favore del OMISSIS e OMISSIS dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi da parte di Codesta Ecc.ma Corte di Appello, anche d'ufficio o, in ogni caso, con valutazione equitativa.

Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio arbitrale (come da conclusioni sopra rassegnate) e del presente giudizio, oltre accessori di legge.”

Per il convenuto impugnato OMISSIS :

“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione ed emessa ogni più opportuna pronuncia, statuizione e declaratoria del caso:

(i) in via pregiudiziale:

- dichiarare inammissibile l'intervento di OMISSIS per tutti i motivi indicati nelle note depositate in data 6 giugno 2022, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;

- dichiarare inammissibile l'impugnazione avversaria ai sensi degli artt. 342 e 348-bis cod. proc. civ.;



(ii) in via principale: respingere integralmente l'impugnazione avversaria proposta avverso il Lodo in ragione della manifesta inammissibilità e infondatezza dei motivi articolati dagli Impugnanti;

(iii) in subordine: nel denegato caso di accoglimento dell'impugnazione avversaria, accertare e dichiarare l'incompetenza di codesta Corte d'Appello a decidere la controversia nel merito per effetto della previsione contenuta all'art. 8.8(a) del Patto Parasociale e, per l'effetto, fissare termine per la riassunzione della causa secondo la clausola compromissoria;

(iv) in ulteriore subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesta Ecc.ma (a) accolga almeno i primi tre motivi formulati dagli Impugnanti e (b) si ritenga competente a decidere del merito, accogliere le conclusioni rassegnate nel corso dell'arbitrato, limitatamente ai punti III, IV, V e VI.2 di cui al foglio di precisazione delle conclusioni del 2 aprile 2021, e così:

“III. IN VIA PRINCIPALE:

III.1 rigettare la domanda riconvenzionale formulata ex adverso;

III.2 accertare e dichiarare che le condotte del OMISSIS e OMISSIS di cui agli atti costituiscono gravi violazioni delle previsioni e degli obblighi assunti dalle parti ai sensi del Patto Parasociale, e dunque integrano l'Ipotesi di Bad Leaver di cui all'art. 5.6 (a) (iii) del Patto Parasociale;

III.3 accertare e dichiarare che, verificatasi l'Ipotesi di Bad Leaver di cui alla conclusione sub III.2,

III.3.1 sussisteva in capo al OMISSIS il Diritto di Call previsto dall'art. 5.6 (a) del Patto Parasociale sulle quote della società OMISSIS di proprietà del OMISSIS e OMISSIS, e che

III.3.2 il OMISSIS ha legittimamente e tempestivamente esercitato il suo Diritto di Call ai sensi dell'art. 5.6 (b) del Patto Parasociale con l'invio al OMISSIS e OMISSIS della lettera in data 23 aprile 2020 (ns. doc. 10), come integrata con le lettere inviate in data 5 maggio 2020, 22 maggio 2020, 21 luglio 2020, 31 luglio 2020, 10 agosto 2020, 18 dicembre 2020 e 6 febbraio 2021 (ns. docc. 12, 15, 165, 166, 167, 196, 210), con cui manifestava incondizionatamente la sua volontà di acquistare le quote della società OMISSIS di proprietà del OMISSIS e OMISSIS;

III.4 conseguentemente, in esecuzione dell'intervenuto esercizio del Diritto di Call da parte del OMISSIS ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 5.6 (b) del Patto Parasociale, pronunciare lodo con efficacia di sentenza costitutiva ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. che produca gli effetti d'atto di trasferimento in favore del OMISSIS delle quote della società OMISSIS di proprietà del OMISSIS, proprietario di una quota pari al 50% del capitale sociale di OMISSIS, e OMISSIS, proprietario di una quota pari al 16,66% del capitale sociale di OMISSIS, ai prezzi da calcolare, ai sensi dell'art. 5.6 (b) del Patto Parasociale, facendo riferimento al valore del patrimonio netto di OMISSIS risultante dalla perizia del OMISSIS prodotta sub avv. doc. 55, pari ad Euro 710.000,00, ridotto del 30%, subordinando il perfezionamento del trasferimento al pagamento di tali importi da parte del OMISSIS, che sin d'ora dichiara di essere pronto al pagamento, e fermo restando l'impegno del OMISSIS di cui all'art. 5.6 (b) del Patto Parasociale a far sì che OMISSIS versi al OMISSIS e OMISSIS le quote, in proporzione alle loro partecipazioni in OMISSIS al momento dell'exit, degli eventuali ricavi netti registrati dalla Società in



relazione a ciascuno dei co-investimenti da questa eseguiti, ai sensi dell'art. 5.6 (b) del Patto Parasociale, come determinati nel corso del giudizio arbitrale;

III.5 condannare il OMISSIS e OMISSIS al risarcimento del danno corrispondente alla differenza del valore di OMISSIS e delle sue controllate tra il 23 aprile 2020, data dell'esercizio del Diritto di Call di OMISSIS e della loro uscita da OMISSIS, e quello più prossimo alla data di emissione del lodo, da determinare mediante consulenza tecnica d'ufficio che l'Ill.mo Collegio vorrà disporre con il Quesito n. 2 di cui al successivo punto V.3, oltre interessi ex art. 1284, co. 4, cod. civ., e rivalutazione come per legge;

IV. IN VIA SUBORDINATA, PER LA DENEGATA IPOTESI DI MANCATO ACCOGLIMENTO DELLA CONCLUSIONE SUB III:

IV.1 accertare e dichiarare che la revoca del OMISSIS da consigliere di amministrazione di OMISSIS, assunta con delibera dell'assemblea dei soci del OMISSIS, e/o la revoca del OMISSIS da consigliere di amministrazione di OMISSIS assunta con delibera dell'assemblea dei soci del OMISSIS, sono intervenute in assenza di giusta causa, e che tali revoche senza giusta causa integrano l'Ipotesi di Good Leaver di cui all'art. 5.7 (a) (i) del Patto Parasociale;

IV.2 accertare e dichiarare che, verificatasi l'Ipotesi di Good Leaver di cui alla conclusione IV.1, sussiste in capo al OMISSIS e OMISSIS l'Obbligo di Acquisto delle quote di OMISSIS di proprietà del OMISSIS, pari al 33,34% del capitale sociale di OMISSIS, ai sensi dell'art. 5.7 (a) del Patto Parasociale, e che il OMISSIS ha legittimamente manifestato la sua volontà di non mantenere la sua partecipazione in OMISSIS con l'invio al OMISSIS e OMISSIS della lettera in data OMISSIS (ns. doc. 10), come integrata con la lettera inviata in data OMISSIS (ns doc. 12), e come confermata con le lettere in data OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, I^{OMI} e OMISSIS (ns. docc. 15, 165, 166, 167, 196, 210);

IV.3 conseguentemente, in attuazione dell'intervenuto esercizio del diritto di cui all'art. 5.7 (a) del Patto Parasociale da parte del OMISSIS e dell'accertato Obbligo di Acquisto in capo al OMISSIS e OMISSIS,

IV.3.1 accertare e dichiarare l'inadempimento da parte del OMISSIS e OMISSIS agli impegni assunti con il Patto Parasociale e conseguentemente

IV.3.1.1 condannare il OMISSIS e OMISSIS, in via tra loro solidale o parziaria in proporzione delle rispettive partecipazioni in OMISSIS al pagamento del prezzo della quota del 33,34% di capitale di OMISSIS di proprietà del OMISSIS, da calcolare, ai sensi dell'art. 5.7 (b) (ii) del Patto Parasociale, facendo riferimento al valore del patrimonio netto di OMISSIS risultante dalla perizia del OMISSIS prodotta sub avv. doc. 55, pari ad Euro 710.000,00,, aumentato del 30%, oltre interessi di mora da calcolarsi ai sensi della legge n. 231/02 dal 10 giugno 2020 al saldo e maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ.,

IV.3.1.2 pronunciare lodo con efficacia di sentenza costitutiva ai sensi d'll'art. 2932 cod. civ. che disponga il trasferimento della quota del 33,34% del capitale di OMISSIS di proprietà del OMISSIS dal OMISSIS al OMISSIS e OMISSIS



OMISSIS , in proporzione alle rispettive partecipazioni in OMISSIS , a fronte della, e condizionatamente alla, ottemperanza alla condanna da parte del OMISSIS e OMISSIS di cui al precedente punto IV.3.1.1,

IV.3.2 accertare l'obbligo in capo al OMISSIS e OMISSIS di far sì che OMISSIS versi al OMISSIS le quote degli eventuali ricavi netti registrati dalla società OMISSIS in relazione a ciascuno dei co-investimenti da questa eseguiti sino alla data della sua uscita ai sensi dell'art. 5.7 (b), e cioè gli importi relativi all'Earn Out OMISSIS e all'Earn Out OMISSIS, come risulteranno all'esito della dismissione degli asset delle partecipate.

IV.4 In caso di accoglimento della domanda subordinata di cui al punto IV.3, accertare che a causa delle illegittime condotte commesse dai convenuti OMISSIS ed OMISSIS descritte in narrativa il OMISSIS ha subito il danno da perdita di chance di conseguire i ritorni relativi all'Earn Out OMISSIS, al Carried Interest OMISSIS (o a qualsivoglia altro incentivo a titolo equivalente), al Carried Interest OMISSIS e allo sviluppo del Progetto OMISSIS , e per l'effetto condannare i Convenuti al risarcimento del danno da perdita di chance descritto in narrativa, e così al risarcimento di:

- Euro 138.000, o la maggiore o minore somma che l'Ill.mo Collegio ritenesse equa, ovvero la somma che dovesse risultare all'esito della consulenza tecnica d'ufficio di cui si chiede la disposizione con il Quesito n. 4 di cui al successivo punto V.3, per la perdita di chance di conseguire i ritorni relativi all'Earn Out OMISSIS;

- Euro 1.667.000, o la maggiore o minore somma che l'Ill.mo Collegio ritenesse equa, ovvero la somma che dovesse risultare all'esito della consulenza tecnica d'ufficio di cui si chiede la disposizione con il Quesito n. 4 di cui al successivo punto V.3, per la perdita di chance di conseguire i ritorni relativi al Carried Interest OMISSIS o ad altro incentivo con titolo equivalente;

- Euro 2.000.000, o la maggiore o minore somma che l'Ill.mo Collegio ritenesse equa, ovvero la somma che dovesse risultare all'esito della consulenza tecnica d'ufficio di cui si chiede la disposizione con il Quesito n. 4 di cui al successivo punto V.3, per la perdita di chance di conseguire i ritorni relativi al Carried Interest OMISSIS;

- Euro 19.470.000, o la maggiore o minore somma che l'Ill.mo Collegio ritenesse equa, ovvero la somma che dovesse risultare all'esito della consulenza tecnica d'ufficio di cui si chiede la disposizione con il Quesito n. 4 di cui al successivo punto V.3, per la perdita di chance di conseguire i proventi relativi allo sviluppo del Progetto OMISSIS .

il tutto oltre interessi ex art. 1284, co. 4 c.c., e rivalutazione come per legge;

IV.5 In caso di accoglimento della domanda subordinata di cui al punto IV.3, accertare che l'eventuale diniego al pagamento del Carried Interest OMISSIS in favore del OMISSIS opposto da OMISSIS è cagionato dalle illegittime condotte commesse dai convenuti OMISSIS e OMISSIS descritte in narrativa, e che per tali condotte OMISSIS ha subito il danno da perdita di chance di conseguire la sua quota dei ritorni relativi al Carried Interest OMISSIS, di valore proporzionale alle proprie quote di partecipazione in OMISSIS al momento dell'exit, e per l'effetto condannare i Convenuti al risarcimento di tale danno da perdita di chance per l'importo pari ad Euro 8.668.000, o al maggiore o minore importo che dovesse risultare all'esito della dismissione degli asset di OMISSIS, da corrispondere nel caso di diniego al



- OMISSIS

;

- OMISSIS

;

V.2. essere ammessi a prova contraria con i testi e con i capitoli indicati nella “Nota contenente le obiezioni dell’Attore ai capitoli di prova formulati dai Convenuti con la Memoria di Replica Autorizzata del OMISSIS ” sui capitoli di prova avversari ammessi con l’Ordinanza n. 2 del OMISSIS

;

V.3. disporre consulenza tecnica d’ufficio sui quesiti qui di seguito formulati:

“**Quesito 2.** Dica il Consulente Tecnico d’Ufficio, letti ed esaminati i documenti di causa, esaminati altresì tutti gli ulteriori documenti che riterrà necessario o opportuno acquisire, acquisite tutte le informazioni che riterrà necessario o opportuno acquisire, compiuta ogni indagine tecnica che riterrà necessaria o opportuna, sentite le parti e i loro consulenti:

quale era, in base ai criteri di stima che ritiene più adeguati, il valore di OMISSIS e delle sue controllate (dirette e indirette) al 23 aprile 2020, data dell’exit dei Bad Leaver OMISSIS ed OMISSIS , e quale il loro valore al momento più prossimo all’emissione del lodo”;

“**Quesito 4.** Dica il Consulente Tecnico d’Ufficio, letti ed esaminati i documenti di causa, esaminati altresì tutti gli ulteriori documenti che riterrà necessario o opportuno acquisire, acquisite tutte le informazioni che riterrà necessario o opportuno acquisire, compiuta ogni indagine tecnica che riterrà necessaria o opportuna, sentite le parti e i loro consulenti, quale sia l’ammontare del danno da perdita di chance per OMISSIS di conseguire:

(i) l’earn out relativo all’Operazione OMISSIS, da calcolare a termini del contratto di co-investimento OMISSIS (ns docc. 193, 193 bis);

(ii) il carried interest relativo all’Operazione OMISSIS , da calcolare a termini dell’art. 7.6 dell’Investment Agreement;

(iii) il carried interest relativo all’Operazione OMISSIS, da calcolare a termini dell’accordo ad hoc sul Carried Interest Manuli stipulato da OMISSIS con OMISSIS e altri stakeholder (ns doc. 192);

(iv) i proventi, comprensivi di compensi e carried interest, relativi allo sviluppo del Progetto OMISSIS ”.

VI IN OGNI CASO,

[omissis]

VI.2 condannare i signori OMISSIS e OMISSIS al pagamento integrale di tutti i costi del procedimento arbitrale, nonché delle competenze difensive e delle spese di giudizio, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge”;

(v) **in ogni caso:** rigettata ogni domanda avversaria, con refusione delle spese e dei compensi, oltre IVA e C.P.A., del presente giudizio.”

Per l’intervenuta

OMISSIS

:

“Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello, disattesa ogni diversa domanda, eccezione ed istanza, così giudicare:



1) OMISSIS si rimette a giustizia in ordine all'esito della fase rescindente dell'impugnazione del Lodo OMISSIS .

Nel caso in cui la Corte, in accoglimento di uno o più motivi di nullità svolti dagli impugnanti Sig.ri OMISSIS ed OMISSIS , proceda alla fase rescissoria di merito ai sensi dell'art. 830, comma 2, c.p.c., avendovi l'esponente interesse:

2) respingere ogni e qualsiasi domanda proposta dai Sig.ri OMISSIS ed OMISSIS .

In ogni caso:

3) con il favore delle spese di causa.”

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1) Il fatto

Vengono di seguito esposti i fatti rilevanti per la decisione che sono pacifici tra le parti (in quanto allegati da una parte e non contestati dalle altre) o che sono indubitabilmente provati dalla documentazione prodotta nel presente giudizio:

1) dal OMISSIS OMISSIS , OMISSIS e OMISSIS risultano soci di OMISSIS , rispettivamente, OMISSIS con la quota del 50% del capitale, OMISSIS con la quota del 33,34% e OMISSIS con la quota del 16,66% (cf. doc. 5 OMISSIS);

2) il OMISSIS i tre soci suddetti hanno concluso un “Patto Parasociale” per disciplinare il rapporto sociale tra gli stessi intercorrente ed in particolare, per quanto di interesse nella presente controversia, all'art. 5 ai commi 5.6, .7 e 5.8 hanno disciplinate le ipotesi di “*bad leaver*”, di “*good leaver*” e le “altre ipotesi di *leaver*” (cf. doc. 5 OMISSIS);

3) nel OMISSIS OMISSIS era socia con la quota del 60% di OMISSIS , mentre OMISSIS era socia con la quota del 10% e OMISSIS era socia con la quota del 30% (doc. 11 OMISSIS);

4) il OMISSIS l'assemblea ordinaria di OMISSIS ha deliberato, con il voto favorevole del 66,66% del capitale (rappresentato per il 50% da OMISSIS e per il 16,66% da OMISSIS) e il voto contrario del 33,34% del capitale (rappresentato da OMISSIS), la revoca per giusta causa con effetto immediato di OMISSIS dalla carica di consigliere di amministrazione della società (doc. 9 OMISSIS);

5) con lettera del OMISSIS OMISSIS ha comunicato a OMISSIS e a OMISSIS di far valere, in via principale, il suo diritto di *call* sulle quote di OMISSIS di proprietà degli altri due soci, qualificati quali *bad leaver* per la grave violazione delle previsioni e/o degli obblighi assunti ai sensi del Patto Parasociale, e di far valere, in via subordinata, per il caso non sussistesse il suo diritto di *call*, l'obbligo di acquisto della propria quota di OMISSIS a carico degli altri due soci,



qualificandosi quale *good leaver*, attesa l'assenza di giusta causa nella revoca deliberata dalla società il OMISSIS dalla carica di consigliere di amministrazione dallo stesso ricoperta (doc. 10 OMISSIS);

6) il OMISSIS OMISSIS e OMISSIS , in risposta alla comunicazione di OMISSIS del OMISSIS , hanno comunicato a quest'ultimo che la sua pretesa di far valere il suo diritto di *call* ovvero il loro obbligo di acquisto era infondata e che intendevano, invece, esercitare il loro diritto di *call*, conseguente alla delibera dell'assemblea di OMISSIS del OMISSIS , con cui OMISSIS era stato revocato dalla carica di consigliere di amministrazione della società e quindi si era verificata un'ipotesi di *bad leaver* a suo carico (doc. 13 OMISSIS);

7) il OMISSIS l'assemblea ordinaria di OMISSIS ha deliberato, con il voto favorevole del 70% del capitale (rappresentato per il 60% da OMISSIS in persona di OMISSIS e per il 10% da OMISSIS in persona di OMISSIS) e l'astensione del 30% del capitale (rappresentato da OMISSIS in persona di OMISSIS), la revoca per giusta causa con effetto immediato di OMISSIS dalla carica di consigliere di amministrazione della società (doc. 11 OMISSIS);

8) con lettera del OMISSIS OMISSIS ha comunicato a OMISSIS e a OMISSIS , in primo luogo, con riguardo al suo diritto di *call*, che, ad integrazione della precedente comunicazione del OMISSIS , intendeva far valere le ulteriori violazioni al Patto Parasociale, esposte nella comunicazione ed, in secondo luogo, con riguardo all'obbligo di acquisto a carico degli altri due soci di OMISSIS , che intendeva far valere un'ulteriore ipotesi di *good leaver*, consistente nel fatto che OMISSIS nell'assemblea del OMISSIS di OMISSIS aveva deliberato la sua revoca dalla carica di consigliere di amministrazione di questa società in assenza di giusta causa (doc. 12 OMISSIS);

9) il OMISSIS OMISSIS ed OMISSIS , in risposta alla comunicazione di OMISSIS del OMISSIS , hanno contestato la sussistenza delle ulteriori violazioni del Patto Parasociale a loro imputate da OMISSIS con la suddetta comunicazione ed hanno ribadito che la sua revoca dalla carica di consigliere di amministrazione della società, deliberata dall'assemblea sociale del OMISSIS di OMISSIS , non configurava un'ipotesi di *good leaver* bensì un'ipotesi di *bad leaver* a suo carico, essendo stata disposta per giusta causa (doc. 14 OMISSIS).

2) Lo svolgimento del processo arbitrale

OMISSIS , con domanda del OMISSIS , diretta alla Camera Arbitrale di Milano, ha proposto, ai sensi della clausola compromissoria di cui all'art. 8. (a) del Patto Parasociale, giudizio arbitrale nei confronti di OMISSIS ed OMISSIS , ai quali la domanda è stata notificata il OMISSIS a cura della suddetta Camera Arbitrale, domanda con la quale ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni, successivamente precisate con la nota del OMISSIS , come riassuntivamente di seguito esposto:

A) in via principale:



- 1) respingere la domanda riconvenzionale proposta da OMISSIS ed OMISSIS ;
- 2) dichiarare che le condotte di OMISSIS ed OMISSIS costituivano gravi violazioni del Patto Parasociale tali da integrare a loro carico l'ipotesi di "bad leaver" di cui all'art. 5.6 (a) (iii) di tale patto;
- 3) dichiarare, per conseguenza sussistente il suo diritto di *call* (diritto di acquisto) previsto dall'art. 5.6 (a) del Patto Parasociale, nonchè legittimo e tempestivo il suo esercizio con la comunicazione del 23.4.2020;
- 4) pronunciare lodo costitutivo ex art. 2932 cod. civ. che produca gli effetti dell'atto di trasferimento in favore di OMISSIS delle quote di OMISSIS , di cui erano titolari i soci OMISSIS e OMISSIS , subordinandolo al pagamento da parte di OMISSIS del prezzo (che OMISSIS sarebbe stato obbligato a pagare) da determinare ai sensi dell'art. 5.6 (b) del Patto Parasociale, sulla base della perizia del OMISSIS (prodotta come doc. 55 dai convenuti);
- 5) condannare OMISSIS ed OMISSIS al risarcimento del danno, da determinare in misura pari alla differenza tra il valore delle quote di OMISSIS alla data del OMISSIS e il valore delle stesse alla data più prossima all'emissione del lodo;

B) in via subordinata, per il mancato accoglimento delle domande di cui ai punti A3, A4 e A5:

- 1) dichiarare che la revoca di OMISSIS dalla carica di consigliere di amministrazione di OMISSIS (deliberata in data OMISSIS) e/o la revoca dalla carica di consigliere di amministrazione di OMISSIS (deliberata in data OMISSIS) erano intervenute in assenza di giusta causa e pertanto integravano l'ipotesi di cui all'art. 5.7 del Patto Parasociale;
- 2) dichiarare che, per conseguenza, OMISSIS ed OMISSIS , in via tra loro solidale o parziaria in proporzione delle rispettive partecipazioni in OMISSIS , erano obbligati ad acquistare le quote di OMISSIS di cui era titolare OMISSIS (pari al 33,34% del capitale), il quale, con la comunicazione del OMISSIS , aveva manifestato legittimamente la volontà di non mantenerle;
- 3) dichiarare, in conseguenza dell'esercizio da parte di OMISSIS del diritto di cui all'art. 5.7 (a) del Patto Parasociale e dell'accertato obbligo di acquisto in capo a OMISSIS ed OMISSIS , l'inadempimento di questi ultimi al predetto obbligo;
- 4) condannare Stefano Visalli ed Enrico Luciano al pagamento del prezzo della quota del 33,34% di capitale di OMISSIS , di cui era titolare OMISSIS da determinare, ai sensi dell'art. 5.7 del Patto Parasociale, sulla base della perizia del OMISSIS (prodotta come doc. 55 dai convenuti);
- 5) pronunciare lodo costitutivo ex art. 2932 cod. civ. che disponga il trasferimento in favore di OMISSIS ed OMISSIS delle quote di cui era titolare OMISSIS , subordinandolo all'ottemperanza della condanna al pagamento del prezzo, di cui al precedente punto 4;



6) accertare l'obbligo in capo a OMISSIS ed OMISSIS di far sì che OMISSIS versasse a OMISSIS le quote degli eventuali ricavi netti registrati dalla stessa, in relazione a ciascuno dei coinvestimenti da questa eseguiti sino alla data della sua uscita ai sensi dell'art. 5.7 (b) del Patto Parasociale, e cioè gli importi relativi all'Earn Out OMISSIS e all'Earn Out OMISSIS, come sarebbero risultati all'esito della dismissione degli *asset* delle partecipate;

7) dichiarare che, a causa delle illegittime condotte di OMISSIS ed OMISSIS, OMISSIS aveva subito un danno da perdita di *chance* e, conseguentemente, condannarli al risarcimento dei danni, complessivamente pari a circa € 31.943.000;

C) In ogni caso, condannare OMISSIS ed OMISSIS a risarcire il danno subito da OMISSIS per lesione della sua reputazione professionale per un importo almeno pari a € 500.000.

Il OMISSIS OMISSIS ed OMISSIS si sono costituiti nel procedimento arbitrale con comparsa di risposta, con la quale hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni, successivamente precisate con la nota del 2.4.2021, come riassuntivamente di seguito esposto:

1) dichiarare inammissibile la domanda di OMISSIS (di cui al capo C sopra riportato) di condanna al risarcimento del danno per lesione della reputazione, in quanto eccedente i limiti della clausola arbitrale;

2) dichiarare inammissibile la domanda di OMISSIS di condanna al risarcimento del danno (di cui al capo A 5 sopra riportato), in quanto eccedente i limiti della clausola arbitrale;

3) rigettare nel merito tutte le domande di OMISSIS ;

- in via riconvenzionale principale:

4) accertare la sussistenza di un'ipotesi di *bad leaver* in capo a OMISSIS ai sensi dell'art. 5.6 (a) del Patto Parasociale, a seguito della revoca per giusta causa dello stesso dalla carica di consigliere di amministrazione di OMISSIS e dunque il corretto esercizio del loro diritto di *call* (diritto di acquisto);

5) dichiarare l'avvenuto trasferimento dell'intera partecipazione detenuta in OMISSIS da OMISSIS a favore di OMISSIS e di OMISSIS, in proporzione alle quote di rispettiva competenza;

6) emettere lodo costitutivo *ex art.* 2932 cod. civ. a favore di OMISSIS e di OMISSIS, previa determinazione del valore del corrispettivo delle quote di OMISSIS, secondo quanto previsto dall'art. 5.6 (b) del Patto Parasociale;

- in via riconvenzionale subordinata:



7) dichiarare che a carico di OMISSIS si era verificata l'ipotesi di *good leaver* di cui all'art. 5.7 del Patto Parasociale e, quindi, accertato che lo stesso non intendeva mantenere la propria partecipazione, disporre l'applicazione di quanto previsto dagli art. 5.7 (b) e (d) del Patto suddetto.

3) Il lodo arbitrale

Il Collegio arbitrale, costituitosi il 21.10.2020, ha assunto le testimonianze richieste dalle parti, ritenute ammissibili e rilevanti; quindi, ha invitato le parti a precisare le proprie conclusioni e a discutere la causa ed il 12 - 14.10.2021 ha pronunciato il lodo, oggetto della presente impugnazione.

Il Collegio arbitrale all'unanimità, per quanto interessa il presente giudizio, ha così deciso:

1) ha rigettato le eccezioni preliminari sollevate da OMISSIS ed OMISSIS nei confronti delle domande sopra riportate sub. A5 e sub C di OMISSIS ;

2) ha dichiarato che i comportamenti tenuti da OMISSIS ed OMISSIS costituivano gravi violazioni del Patto Parasociale e che integravano, pertanto, una ipotesi di *bad leaver* a loro carico ai sensi dell'art. 5.6 (a) (iii) del Patto Parasociale e che, per l'effetto, OMISSIS aveva tempestivamente e legittimamente esercitato il diritto di *call* di cui all'art. 5.6 (b) del Patto Parasociale;

3) ha trasferito, ai sensi dell'art. 2932 c.c., a OMISSIS le quote di OMISSIS , detenute da OMISSIS (pari al 50% del capitale) e da OMISSIS (pari al 16,66% del capitale), preso atto che OMISSIS aveva offerto *banco iudicis* di corrispondere il valore delle quote di proprietà di OMISSIS (pari al 50% del capitale sociale) per il prezzo di € 248.500 e di OMISSIS (pari al 16.66% del capitale sociale) per il prezzo di € 82.700, secondo il calcolo stabilito nel Patto parasociale, subordinando l'effetto traslativo all'effettiva corresponsione di tali importi da parte di OMISSIS ;

4) previa parziale compensazione, ha condannato OMISSIS ed OMISSIS a corrispondere in solido tra loro a OMISSIS , a titolo di spese di difesa, l'importo di € 51.618 oltre spese generali al 15% e oneri accessori se dovuti;

5) ha disposto che le spese di arbitrato, pari all'importo totale di € 401.633,27, fossero poste solidalmente a carico di OMISSIS ed OMISSIS per due terzi e di OMISSIS per un terzo;

6) ha respinto o dichiarato assorbite tutte le altre domande proposte dalle parti.

In sostanza, il lodo, pronunciato dal Collegio arbitrale, ha accolto la domanda principale proposta da OMISSIS sopra riportata sub. A) 1, 2, 3 e 4 (e, pertanto, ha ritenuta assorbita la sua domanda subordinata sub. B) ed ha rigettato le domande da quello proposte, sopra riportate sub. A) 5 e sub C) nonché tutte le domande proposte da OMISSIS ed OMISSIS .

4) Il giudizio di impugnazione davanti alla Corte d'appello.



A) Con atto di citazione del 12.1.2022, ritualmente notificato, OMISSIS ed OMISSIS hanno convenuto in giudizio, davanti alla Corte d'appello di Milano, OMISSIS, proponendo impugnazione nei confronti del lodo arbitrale del OMISSIS, di cui hanno chiesto la dichiarazione di nullità per i motivi di seguito esposti e, per conseguenza, l'accoglimento, in via rescissoria, delle domande dagli stessi già proposte nel giudizio arbitrale.

1) PRIMO MOTIVO DI IMPUGNAZIONE: nullità del lodo arbitrale, ai sensi degli artt. 829 c. 1 n. 5 in relazione ad art. 823 n. 5 c.p.c., nonché dell'art. 829 c. 1 n. 11 c.p.c. (vale a dire, assenza di motivazione sommaria del lodo e contraddittorietà delle disposizioni del lodo) nel capo relativo alla presunta “*qualifica di Bad Leaver dei Convenuti ex art. 5.a*” per asserite “*gravi violazioni del Patto Parasociale*” e al presunto “*inadempimento dell'art. 3.3 per mancata nomina di un sostituto dell'Attore nel CdA di OMISSIS e violazioni connesse.*”

2) SECONDO MOTIVO DI IMPUGNAZIONE: nullità del lodo arbitrale, ai sensi dell'artt. 829 c. 1 n. 5 in relazione ad art. 823 n. 5 c.p.c., nonché dell'art. 829 c. 1 n. 11 c.p.c. (vale a dire, assenza di motivazione sommaria del lodo e contraddittorietà delle disposizioni del lodo) nel capo relativo alla presunta “*qualifica di Bad Leaver dei Convenuti ex art. 5.a*” per asserite “*gravi violazioni del Patto Parasociale*” e al presunto “*boicottaggio del tentativo di recepimento statutario di norme del Patto Parasociale (art. 2.1b).*”

3) TERZO MOTIVO DI IMPUGNAZIONE: nullità del lodo arbitrale, ai sensi dell'artt. 829 c. 1 n. 5 in relazione ad art. 823 n. 5 c.p.c., nonché dell'art. 829 c. 1 n. 11 c.p.c. (vale a dire, assenza di motivazione sommaria del lodo o contraddittorietà delle disposizioni del lodo) nel capo relativo alla presunta “*qualifica di Bad Leaver dei Convenuti ex art. 5.a*” per asserite “*gravi violazioni del Patto Parasociale*” e al presunto “*comportamento complessivo dei contraenti e violazione dell'obbligo di buona fede dei convenuti.*”

4) QUARTO MOTIVO DI IMPUGNAZIONE: nullità del lodo arbitrale, ai sensi dell'art. 829 c. 1 n. 11 c.p.c., (vale a dire, contraddittorietà delle disposizioni del lodo) del capo relativo all'esercizio del “*Diritto di Call da parte dell'Attore in data OMISSIS.*”

5) QUINTO MOTIVO DI IMPUGNAZIONE: nullità del lodo arbitrale, ai sensi degli artt. 829 c. 1 n. 5 in relazione ad art. 823 n. 5 c.p.c., nonché dell'art. 829 c. 1 n. 11 c.p.c., nonché ai sensi dell'art. 829 c. 3 c.p.c. (vale a dire, assenza di motivazione sommaria del lodo, contraddittorietà delle disposizioni del lodo, decisione contraria all'ordine pubblico) del capo relativo al “*rigetto della domanda riconvenzionale dei convenuti.*”

6) SESTO MOTIVO DI IMPUGNAZIONE: nullità del lodo arbitrale, ai sensi degli artt. 829 c. 1 n. 5 in relazione ad art. 823 n. 5 c.p.c., nonché dell'art. 829 c. 1 n. 11 c.p.c., nonché ai sensi dell'art. 829, c. 1 n. 12 c.p.c. (vale a dire, assenza di motivazione sommaria del lodo, contraddittorietà delle disposizioni del lodo, mancata pronuncia su una domanda) del capo relativo alle “*Spese.*”



B) OMISSIS, ritualmente costituitosi in giudizio con comparsa di risposta, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione proposta per inammissibilità e/o infondatezza di tutti i motivi di impugnazione esposti e, in subordine, per il caso in cui fosse dichiarata la nullità del lodo arbitrale impugnato, ha chiesto di dichiarare l'incompetenza della Corte d'Appello a decidere la controversia nel merito, per effetto della previsione contenuta all'art. 8.8(a) del Patto Parasociale e, quindi, di fissare termine per la riassunzione della causa secondo la clausola compromissoria, nonché, in ulteriore subordine, nel caso di accoglimento dei primi tre motivi formulati dagli impugnanti e di ritenuta competenza a decidere nel merito la controversia, ha chiesto l'accoglimento delle domande dallo stesso già proposte nel giudizio arbitrale, limitatamente ai punti III, IV, V e VI.2, di cui al foglio di precisazione delle conclusioni del 2.4.2021.

C) Con comparsa del OMISSIS OMISSIS è intervenuta nel presente giudizio, formulando le conclusioni sopra riportate.

5) La decisione della Corte d'Appello sui punti controversi

A) L'impugnazione del lodo arbitrale da parte di OMISSIS ed OMISSIS

La Corte ritiene infondata l'impugnazione del lodo arbitrale del OMISSIS, proposta dagli attori impugnanti.

Premessa.

Il lodo arbitrale oggetto della presente controversia, pacificamente, non è impugnabile per violazione di regole di diritto relative al merito della controversia, ai sensi dell'art. 829 c. 3 c.p.c., atteso che la convenzione di arbitrato è stata conclusa con la stipulazione del Patto parasociale il 6.12.2016 (quindi, dopo l'entrata in vigore della D.Lvo n. 40/2006, che ha modificato l'art. 829 c. 3 c.p.c.) e non prevede la facoltà di impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia¹.

Con l'impugnazione oggetto del presente giudizio gli attori impugnanti hanno sostenuto la sussistenza delle seguenti cause di nullità del lodo arbitrale del 12 – 24.10.2020:

¹ Cass. SU n. 9284/2016 “In tema di arbitrato, l'art. 829, comma 3, c.p.c., come riformulato dall'art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006, si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 40 cit., a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l'entrata in vigore della novella, ma, per stabilire se sia ammissibile l'impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, la legge - cui l'art. 829, comma 3, c.p.c., rinvia - va identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato, sicché, in caso di convenzione cd. di diritto comune stipulata anteriormente all'entrata in vigore della nuova disciplina, nel silenzio delle parti deve intendersi ammissibile l'impugnazione del lodo, così disponendo l'art. 829, comma 2, c.p.c., nel testo previgente, salvo che le parti stesse avessero autorizzato gli arbitri a giudicare secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile.”



- 1) assenza di motivazione sommaria del lodo² (prevista dall'art. 829 c. 1 n. 5 in relazione ad art. 823 n. 5 c.p.c.): esposta con i motivi n. 1, n. 2, n. 3, n. 5 e n. 6;
- 2) contraddittorietà delle disposizioni del lodo³ (prevista dall'art. 829 c. 1 n. 11 c.p.c.): esposta con i motivi n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5 e n. 6;
- 3) decisione contraria all'ordine pubblico (prevista dall'art. 829 c. 3 c.p.c.): esposta con il motivo n. 5;
- 4) mancata pronuncia in ordine ad una domanda (prevista dall'art. 829 c. 1 n. 12): esposta con il motivo n. 6.

1) Con i motivi di impugnazione n. 1, n. 2 e n. 3, gli attori impugnanti hanno eccepito la nullità del lodo arbitrale, ai sensi degli artt. 829 c. 1 n. 5 in relazione ad art. 823 n. 5 c.p.c., nonché dell'art. 829 c. 1 n. 11 c.p.c. (vale a dire, assenza di motivazione sommaria del lodo o contraddittorietà delle disposizioni del lodo) con riguardo al capo in cui il collegio arbitrale ha ritenuto sussistente la “*qualifica di Bad Leaver dei Convenuti ex art. 5.a*” del Patto Parasociale, e, per conseguenza, ha ritenuto sussistenti “*gravi violazioni del Patto Parasociale*” (cf. doc. 5 OMISSIS), costituite da:

. “*inadempimento dell'art. 3.3 per mancata nomina di un sostituto dell'Attore nel CdA di OMISSIS e violazioni connesse*”;

. “*boicottaggio del tentativo di recepimento statutario di norme del Patto Parasociale (art. 2.1b)*”;

. “*comportamento complessivo dei contraenti e violazione dell'obbligo di buona fede dei convenuti*”;

I motivi di impugnazione sono infondati.

Nel lodo arbitrale:

1a) dai punti 151 a 168 (da pag. 55 a pag. 59) viene analizzata la clausola del patto parasociale (art. 3.3), che prevede l'obbligo di nominare nel consiglio di amministrazione di OMISSIS un consigliere di amministrazione in sostituzione di quello cessato, secondo l'indicazione fornita dal medesimo soggetto che aveva indicato il consigliere cessato; vengono espresse le interpretazioni contrapposte fornite dalle parti della clausola suddetta; vengono spiegate le ragioni per cui deve essere accolta l'interpretazione sostenuta da OMISSIS ; viene esposta la condotta rilevante, che si ritiene

² Cass. n. 7588/1999 “Il difetto di motivazione della pronuncia arbitrale, come vizio riconducibile all'art. 829 comma primo n. 5 cod. proc. civ., in relazione al requisito di cui all'art. 823 n. 3 cod. proc. civ., è ravvisabile ove la motivazione manchi del tutto o sia a tal punto carente da non consentire di comprendere l'iter del ragionamento seguito dagli arbitri e di individuare la ratio della decisione adottata, mentre il vizio di contraddittorietà cui allude il n. 4 dello stesso primo comma dell'art. 829 può costituire motivo di impugnazione per nullità allorquando sussista una inconciliabilità tra parti del dispositivo.”

³ Cass. n. 1183/2006 “Il vizio di contraddittorietà della motivazione del loro arbitrale è deducibile con impugnazione per nullità solo quando si concreti in una inconciliabilità fra parti del dispositivo (art. 829, n. 4, cod. proc. civ.) ovvero in un contrasto fra parti della motivazione di gravità tale da rendere impossibile la ricostruzione della “ratio decidendi”, traducendosi in sostanziale mancanza della motivazione stessa (art. 829, n. 5, cod. proc. civ.).”



accertata, tenuta dalle parti in ordine a tale circostanza; viene spiegata la ragione per cui la condotta tenuta da OMISSIS e OMISSIS costituiva violazione dell'obbligo suddetto;

2a) dai punti 169 a 179 (da pag. 59 a pag. 62) viene analizzata la clausola del Patto parasociale (art. 2.1 b), che prevede l'obbligo di inserire nello statuto sociale di OMISSIS e di OMISSIS la disciplina prevista nel patto parasociale nella misura permessa dalla legge; viene accertata la perdurante efficacia dell'obbligo anche dopo la scadenza del termine previsto di 60 giorni dalla conclusione del Patto parasociale; viene esposta la condotta rilevante, che si ritiene accertata, tenuta dalle parti in ordine a tale circostanza; viene spiegata la ragione per cui la condotta tenuta da OMISSIS e OMISSIS costituiva violazione dell'obbligo suddetto;

3a) dai punti 180 a 183 (da pag. 62 a pag. 63) viene esplicitato quale avrebbe dovuto essere, in via generale, un comportamento secondo correttezza e buona fede contrattuale, che avrebbe dovuto essere tenuto dagli impugnanti, e viene spiegata la ragione per cui la condotta, che si ritiene accertata, tenuta da OMISSIS e OMISSIS doveva qualificarsi come contraria alla buona fede.

Nell'atto di citazione in impugnazione gli attori impugnanti hanno contestato quanto segue:

1b) con riguardo alla motivazione del lodo riportata riassuntivamente nel punto 1a), gli impugnanti hanno evidenziato che, avendo il Collegio arbitrale ritenuto che il mancato rispetto dell'obbligo, previsto dall'art. 3.3 del Patto Parasociale, "*di nominare nel Consiglio di Amministrazione di OMISSIS un sostituto del consigliere OMISSIS dopo la sua cessazione*" nella persona dell'avv. OMISSIS, costituiva una violazione di per sé sufficiente a qualificare come *bad leavers* gli odierni attori e quindi a legittimare il diritto di *call* dell'odierno convenuto, tale inadempimento si sarebbe verificato nell'"Assemblea di OMISSIS del OMISSIS" e, dunque, successivamente (oltre che per ragioni estranee) all'esercizio del diritto di *call* e al contestuale esercizio dell'Obbligo di Acquisto, fatti valere dal OMISSIS in data OMISSIS, il quale non aveva, ovviamente contestato tale inadempimento; pertanto, tenuto conto che il diritto di *call* deve essere ricondotto alla figura del patto di opzione disciplinato dall'art. 1331 c.c., il Collegio arbitrale ha errato nell'applicazione di tale disciplina nonché di quella di cui all'art. 1326 c.c. nonché dei principi cardine dell'ordinamento giuridico che "*pone l'accordo come unica condizione in presenza della quale le parti possono assumere obbligazioni e rinunciare a diritti*", in quanto ha ritenuto perfezionato un diritto di opzione, in realtà inefficace perché al momento del suo esercizio non si era ancora verificata la pretesa violazione, cioè la condizione sospensiva a cui era soggetto il diritto potestativo di acquistare le partecipazioni sociali di OMISSIS e OMISSIS ;

2b) con riguardo alla motivazione del lodo riportata riassuntivamente nel punto 2a), gli impugnanti hanno evidenziato che il Collegio arbitrale aveva ritenuto che costituiva una grave violazione da parte degli odierni attori non avere tempestivamente accettato di modificare lo statuto sociale di OMISSIS, a fronte della richiesta (di carattere provocatorio ed emulativo), pervenuta da OMISSIS in data OMISSIS, quando il termine convenuto per la modifica dello statuto sociale era scaduto il OMISSIS (cfr. art. 2.1(b) dell'Accordo); richiesta che, secondo la motivazione del Lodo, aveva "*un evidente scopo tattico*" e non sottintendeva alcun concreto interesse di OMISSIS, posto che era stata



formulata solo “quando tra le Parti il dissidio era oramai fortemente manifestato”, tenuto anche conto che le modifiche contrattuali, proposte da OMISSIS, “non avrebbero potuto essere validamente trasposte nello statuto sociale”; pertanto la suddetta motivazione è solo apparente, tenuto anche conto che è contrario ai principi, posti a fondamento dell’ordinamento civile, l’assunto che possa configurare un grave inadempimento degli odierni attori il fatto di non dare seguito alla richiesta di OMISSIS di eseguire un atto nullo.

3b) con riguardo alla motivazione del lodo riportata riassuntivamente nel punto 3a), gli impugnanti hanno evidenziato che il Collegio arbitrale:

. ha assunto a fondamento dell’esercizio del diritto di *call*, esercitato dal OMISSIS in data OMISSIS, ipotetici comportamenti non in buona fede degli esponenti, che si sarebbero verificati, ad eccezione del mancato adeguamento dello statuto della società alle disposizioni del Patto Parasociale, dopo tale data, con le conseguenze già esposte al punto 1b);

. non ha esposto alcuna spiegazione per cui l’asserita estromissione di OMISSIS dalla *partnership* possa configurare una grave violazione del Patto parasociale, quando è principio riconosciuto e pacifico, anche dallo stesso Collegio arbitrale, che la revoca di un *partner* senza “giusta causa” configuri un’ipotesi di “OMISSIS *good leaver*” e non invece la fattispecie di OMISSIS *bad leaver*”;

. ha esposto una motivazione contraddittoria, avendo ritenuto sussistere una grave violazione da parte di OMISSIS e OMISSIS per aver tenuto comportamenti intenzionalmente contrari a buona fede, pur riconoscendo l’esistenza di margini di ambiguità interpretative sulle (due) uniche ipotesi di violazioni (asseritamente) accertate.

In conclusione, come sopra esposto ai punti 1a), 2a) e 3a), emerge con ogni evidenza dalla semplice lettura del lodo nonché dalla stessa impugnazione proposta:

. che la motivazione del lodo è fisicamente esistente (tenuto conto, peraltro, che ai sensi dell’art. 823 n. 5 c.p.c. è sufficiente una motivazione anche solo “sommara”);

. che la motivazione (a prescindere dalla sua correttezza o meno) è sorretta di una propria logica effettiva e non meramente apparente;

. che la motivazione è chiaramente comprensibile;

. che non sussiste alcuna contraddizione tra le parti della motivazione e men che meno tra la motivazione e il dispositivo.

Gli attori impugnanti, pur riconducendo le loro critiche alla fattispecie del vizio di mancanza e contraddittorietà della motivazione:

. con i motivi, riassuntivamente riportati al punto 1b) e al punto 3b) primo capoverso, hanno, in realtà, contestato, peraltro del tutto consapevolmente, l’errata applicazione da parte del Collegio arbitrale alla



fattispecie in esame delle norme di diritto di cui agli art. 1331 e 1326 c.c. nonché delle cd. norme cardine dell'ordinamento giuridico;

. con i motivi, riassuntivamente riportati al punto 2b) e al punto 3b) secondo e terzo capoverso, hanno, in realtà, contestato, peraltro del tutto consapevolmente, l'errata valutazione da parte del Collegio arbitrale, quali violazioni del Patto Parasociale, anche per la contrarietà alla buona fede legittimanti il diritto di *call* di OMISSIS, dei fatti ascritti agli attori, cioè il fatto di non avere tempestivamente accettato di modificare lo statuto sociale di OMISSIS, il fatto di aver revocato, asseritamente senza giusta causa, OMISSIS dalla carica di consigliere della società e il fatto di aver tenuto condotte intenzionalmente contrarie alla buona fede pur sussistendo ambiguità interpretative sulle ipotesi di violazioni asseritamente accertate.

Come esposto nella premessa (e come è pacifico tra le parti) nella fattispecie in esame, a prescindere dalla fondatezza o meno delle contestazioni mosse dagli attori (sulle quali la Corte in questa fase non è tenuta a pronunciarsi) l'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto, che disciplinano la fattispecie, non è ammissibile né è ammissibile l'impugnazione per erronea valutazione in fatto compiuta dal Collegio arbitrale.

2) Con il motivo di impugnazione n. 4, gli attori impugnanti hanno eccepito la nullità del lodo arbitrale, ai sensi dell'art. 829 c. 1 n. 11 c.p.c., (vale a dire, contraddittorietà delle disposizioni del lodo) del capo relativo all'esercizio del "*Diritto di Call da parte dell'Attore in data* OMISSIS", in quanto, mentre nella motivazione il lodo ha affermato che OMISSIS, una volta ottenuto, in virtù dell'esercizio legittimo da parte sua del diritto di *call*, il trasferimento a suo favore delle quote di OMISSIS, detenute da OMISSIS e OMISSIS, sarebbe stato obbligato a farsi parte diligente perché OMISSIS corrispondesse a OMISSIS e OMISSIS la quota loro spettante (sulla base delle rispettive partecipazioni) dei cd. "ricavi futuri", nel dispositivo del lodo non è stata menzionata la sussistenza di tale obbligazione.

Il motivo di impugnazione è infondato.

Non vi è, infatti, alcuna contraddizione tra motivazione e dispositivo, in quanto il lodo distingue tra l'obbligo a carico di OMISSIS di pagare a OMISSIS e OMISSIS il prezzo delle loro quote di partecipazione in OMISSIS (determinato secondo i criteri previsti nel Patto Parasociale), obbligo analizzato al punto 190 del lodo e qualificato dagli arbitri come condizione a cui è subordinato il trasferimento delle quote di OMISSIS e OMISSIS in favore di OMISSIS, e il diverso obbligo a carico di OMISSIS, una volta avvenuto il trasferimento delle quote di OMISSIS in suo favore, di far sì che la società paghi a OMISSIS e OMISSIS i cd. "ricavi futuri", obbligo analizzato al punto 191 del lodo e non qualificato come condizione per il trasferimento delle quote.

Pertanto, il dispositivo è del tutto coerente con la motivazione in quanto:

. da un lato, correttamente, subordina il trasferimento delle quote di OMISSIS di OMISSIS e OMISSIS in favore di OMISSIS solo alla condizione del pagamento del loro prezzo da parte di OMISSIS come spiegato nella motivazione al punto 190 del lodo;



. dall'altro lato, correttamente non contiene la condanna di OMISSIS all'adempimento dell'obbligo di far sì che OMISSIS corrisponda a OMISSIS e OMISSIS i cd "ricavi futuri", individuato al punto 191 della motivazione del lodo, in quanto, in primo luogo tale obbligo non è stato qualificato nel lodo come condizione per il trasferimento in suo favore delle quote detenute dagli altri due soci e, in secondo luogo, nessuna domanda, neppure subordinata, è stata formulata dagli impugnanti in ordine a tale obbligo, mentre OMISSIS aveva formulato analoga domanda contraria, ma per il caso in cui fosse stata accolta la sua domanda subordinata (che, invece, nel lodo è stata ritenuta assorbita dall'accoglimento della sua domanda principale).

3) Con il motivo di impugnazione n. 5, gli attori impugnanti hanno eccepito la nullità del lodo arbitrale, ai sensi degli artt. 829 c. 1 n. 5 in relazione ad art. 823 n. 5 c.p.c., ai sensi dell'art. 829 c. 1 n. 11 c.p.c., e ai sensi dell'art. 829 c. 3 c.p.c. (vale a dire, assenza di motivazione sommaria del lodo, contraddittorietà delle disposizioni del lodo, decisione contraria all'ordine pubblico) in ordine al capo relativo al "*rigetto della domanda riconvenzionale dei convenuti*", in quanto:

a) nel lodo vi era stata violazione dell'art. 2697 c.c., da ritenersi espressione di un principio di ordine pubblico, posto che la delibera di revoca di OMISSIS dall'incarico di consigliere di OMISSIS non era stata da quello impugnata ed era quindi divenuta anche per lui vincolante ai sensi dell'art. 2377 c.c., quindi non gravava, come invece ritenuto dal Collegio arbitrale, su OMISSIS e OMISSIS alcun onere di provare la sussistenza della giusta causa della revoca;

b) nella motivazione di rigetto della domanda riconvenzionale, il lodo non aveva dettagliatamente esaminato tutte le allegazioni e le prove fornite dagli odierni attori impugnanti a sostegno della sussistenza della giusta causa della revoca di OMISSIS dalla carica di consigliere di amministrazione di OMISSIS e di consigliere di amministrazione di OMISSIS .

Il motivo di impugnazione è infondato.

Per quanto riguarda la doglianza sub. a): quand'anche la decisione arbitrale avesse violato la disposizione dell'art. 2697 c.c. (circostanza che, peraltro, non pare sussistente, posto che i ricorrenti hanno allegato l'intervenuta revoca per giusta causa di OMISSIS dalle cariche di consigliere dei CdA di OMISSIS e di OMISSIS , quale fatto costitutivo del loro diritto di *call*, previsto nel Patto Parasociale, cioè dal contratto intercorrente tra i tre soci, a cui le società erano del tutto estranee, e, quindi, sarebbe stato onere degli odierni attori impugnanti fornire la prova della sussistenza della giusta causa, essendo del tutto irrilevante che tale deliberazione non era stata impugnata da OMISSIS nei confronti delle società, posto che la mancata impugnazione vincola il socio nei confronti della società ma non ha alcuna rilevanza nei rapporti originati da patti parasociali intercorrenti tra i soci), non sussisterebbe, in ogni caso, alcuna contrarietà all'ordine pubblico, in quanto il principio di cui all'art. 2697 c.c., relativo all'individuazione della parte su cui incombe l'onere della prova, non è principio di



ordine pubblico⁴, posto che tale principio, ai sensi dell'art. 2698 c.c., quando non ha per oggetto diritti indisponibili (come, pacificamente, nella fattispecie in esame), è derogabile dalle parti.

Per quanto riguarda la doglianza sub. b):

. in primo luogo, la domanda principale di OMISSIS e la domanda riconvenzionale di OMISSIS e OMISSIS sono tra loro incompatibili, in quanto la fondatezza dell'una esclude inevitabilmente la fondatezza dell'altra, come sostenuto dagli stessi ricorrenti [pag. 67 della loro comparsa conclusionale: *“i capi del Lodo Arbitrale nei quali sono state accertate le asserite gravi violazioni degli esponenti al Patto Parasociale (e il conseguente esercizio del Diritto di Call da parte del dott. OMISSIS) e l'asserita inesistenza di giusta causa di revoca (e il conseguente rigetto dell'Esercizio del Diritto di Call da parte degli esponenti) sono tra loro inscindibili. Ne consegue che l'accoglimento del quinto motivo di impugnazione, come già sopra precisato, travolgerebbe l'ulteriore accertamento effettuato dal Lodo Arbitrale sulla domanda formulata in via principale da parte del dott. OMISSIS ”*]; pertanto l'accoglimento nel lodo della domanda principale di OMISSIS giustifica automaticamente anche il rigetto della domanda riconvenzionale di OMISSIS e OMISSIS senza necessità di alcuna ulteriore motivazione;

. in secondo luogo, nel lodo dal punto 212 al punto 221 (da pag. 68 a pag. 70) vengono riportate le ragioni addotte da OMISSIS e OMISSIS a giustificazione della giusta causa di revoca di OMISSIS dalle cariche di consigliere di amministrazione di OMISSIS e di OMISSIS (esattamente come riportate anche nella loro comparsa conclusionale a pag. 61 ai punti A e B); viene fatto riferimento alle risultanze documentali e testimoniali acquisite al giudizio; viene ritenuto che non era risultata provata alcuna chiara e grave violazione da parte di OMISSIS degli obblighi imposti dalla legge o dallo statuto sociale né alcuna condotta di OMISSIS contraria ai suoi doveri di fedeltà, lealtà, diligenza e correttezza tale da minare il rapporto di fiducia tra lo stesso e le due società ma che era solo risultata

⁴ Cass. n. 17349/2002 “In tema di delibazione di sentenze straniere, il concetto di ordine pubblico di cui all'art.64 lett. G della legge 518/1995 non si identifica con il cd. ordine pubblico interno - e, cioè, con qualsiasi norma imperativa dell'ordinamento civile -, bensì con quello di ordine pubblico internazionale, costituito dai (soli) principi fondamentali e caratterizzanti l'atteggiamento etico - giuridico dell'ordinamento in un determinato periodo storico.”

Cass. n. 13928/1999 “In tema di delibazione di sentenza straniera, secondo il regime di cui all'art. 797 cod. proc. civ., deve escludersi che una decisione di un giudice straniero, la quale abbia rifiutato l'assunzione di testi a mezzo di rogatoria internazionale, possa ritenersi pronunciata in base ad una disposizione contraria all'ordine pubblico italiano e, particolarmente, contrastante con il diritto di difesa costituzionalmente garantito dall'art. 24 della Cost., tenuto conto che il concetto di ordine pubblico italiano, di cui all'ora abrogato art. 797 n. 7 cod. proc. civ. (identico a quello richiamato nell'abrogato art. 31 delle preleggi) comprende il complesso dei principi - ivi compresi quelli desumibili dalla Carta Costituzionale - che formano il cardine della struttura economico - sociale della comunità nazionale in un determinato momento storico, conferendole una ben individuata ed inconfondibile fisionomia, nonché quelle regole inderogabili, le quali abbiano carattere di fundamentalità (che le distingue dal più ampio genere delle norme imperative) e siano immanenti ai più importanti istituti giuridici, e considerato che con riferimento alle norme processuali, detto concetto, così precisato, è riferibile ai principi inviolabili, posti nell'ordinamento, a garanzia del diritto di difesa, per tali intendendosi gli istituti del processo civile, i quali, per la loro portata sostanziale, assicurino alle parti una sufficiente ed adeguata tutela giurisdizionale e si identificano negli elementi essenziali del diritto di agire e di resistere in giudizio e non anche nelle modalità di regolamentazione del diritto di difesa stesso in relazione ai singoli atti istruttori.”



provata una divergenza di vedute tra i tre soci in ordine a determinati affari sociali, circostanza non idonea a costituire giusta causa della revoca.

Pertanto, con riguardo al punto sub. b), la motivazione è fisicamente esistente (tenuto conto, peraltro, che ai sensi dell'art. 823 n. 5 c.p.c. è sufficiente una motivazione "sommatoria"); la motivazione è sorretta da una propria logica effettiva e non meramente apparente; la motivazione è chiaramente comprensibile; non sussiste alcuna contraddizione tra le parti della motivazione e men che meno tra la motivazione e il relativo dispositivo.

In realtà, anche con questo motivo, gli impugnanti hanno contestato, inammissibilmente, la violazione delle regole di diritto che disciplinano la fattispecie e le valutazioni in fatto compiute dal Collegio arbitrale.

4) Con il motivo di impugnazione n. 6, gli attori impugnanti hanno eccepito la nullità del lodo arbitrale, ai sensi degli artt. 829 c. 1 n. 5 in relazione ad art. 823 n. 5 c.p.c., ai sensi dell'art. 829 c. 1 n. 11 c.p.c., e ai sensi dell'art. 829 c. 1 n. 12 c.p.c. (vale a dire, assenza di motivazione sommaria del lodo, contraddittorietà delle disposizioni del lodo, mancata pronuncia su una domanda) con riguardo al capo relativo alle "Spese di lite e alle spese dell'arbitrato", in quanto, da un lato, nel lodo non vi è alcuna pronuncia in ordine alla domanda di *OMISSIS* e *OMISSIS* di condanna di *OMISSIS* ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e, dall'altro lato (come precisato in comparsa conclusionale a fronte dell'ambiguità dell'atto di impugnazione) le spese di lite sono state liquidate sulla base "*della proposizione delle domande subordinate che, pur non esaminate dal Collegio Arbitrale, hanno fatto lievitare il valore del procedimento arbitrale fino all'ingiustificato scaglione tra Euro 25 e 50 milioni*".

Il motivo è infondato.

a) Con riguardo all'eccepita omessa pronuncia in ordine alla domanda di condanna di *OMISSIS* ai sensi dell'art. 96 c.p.c.:

. in primo luogo, la domanda (pur proposta a pag. 75 della comparsa di costituzione, ma non nelle relative conclusioni) non è stata proposta in sede di precisazione delle conclusioni, in cui non può certo ritenersi proposta siffatta domanda in virtù dell'inciso contenuto nel capo in cui viene chiesta la condanna di *OMISSIS* alla rifusione integrale delle spese di difesa, in cui queste vengono qualificate come "*sopportate dai convenuti per effetto della domanda di arbitrato temerariamente attivata da parte attrice*" (tenuto conto, peraltro, che nella comparsa conclusionale del 10.5.2021, pur di 51 pagine, a tale questione non viene dedicata nemmeno una parola, e quindi le conclusioni precisate, già di per sé, quanto meno, non esplicite, non possono certamente interpretarsi come contenenti una domanda, alla quale la parte, nel suo scritto difensivo conclusivo, ha ritenuto di non dedicare neppure un cenno);

. in secondo luogo, il fatto che *OMISSIS* nella decisione arbitrale è risultato vittorioso, sia pure solo parzialmente, e non soccombente determina, senza necessità di alcuna specifica motivazione, il rigetto implicito, per incompatibilità, della domanda di una sua condanna ex art. 96 c.p.c., che può essere assunta solo in danno della parte risultata interamente soccombente.



b) Con riguardo all'eccepita mancanza di motivazione e di contraddittorietà della stessa in ordine alla determinazione delle spese di lite sulla base del valore della domanda subordinata di OMISSIS, non esaminata in quanto rimasta assorbita:

. il valore della causa è stato determinato nel lodo con il richiamo al provvedimento n. OMISSIS del OMISSIS del Consiglio Arbitrale della CAM⁵ trasmesso anche alle parti, pertanto tale determinazione risulta certamente motivata, sia pure *per relationem*, tanto che i ricorrenti ben hanno compreso, in quanto lo hanno contestato, che il valore della causa è stato individuato sulla base del valore della domanda subordinata di OMISSIS (valore di circa € 32.000.000 e quindi ricompreso nell'undicesimo scaglione – da € 25.000.000 a € 50.000.000 – del tariffario del Regolamento della camera arbitrale di Milano, come chiaramente esposto nella richiamata delibera n. OMISSIS del OMISSIS del Consiglio Arbitrale).

Pertanto, con riguardo al punto sub. b), la motivazione, a prescindere dalla sua correttezza o meno, è fisicamente esistente (tenuto conto, peraltro, che ai sensi dell'art. 823 n. 5 c.p.c. è sufficiente una motivazione “sommaria”); la motivazione è sorretta da una propria logica effettiva e non meramente apparente; la motivazione è chiaramente comprensibile; non sussiste alcuna contraddizione tra le parti della motivazione e men che meno tra la motivazione e il relativo dispositivo.

Gli attori impugnanti, in realtà, contestano, inammissibilmente, la correttezza della valutazione del Collegio arbitrale nella determinazione del valore della causa, peraltro, curiosamente, imputando tale asserito errore a OMISSIS, il quale avrebbe, così par di capire, *“illegittimamente alterato il valore della controversia con domande palesemente inammissibili o comunque infondate.”*

c) Con riguardo all'eccepita mancanza di motivazione e di contraddittorietà della stessa in ordine al criterio di ripartizione tra le parti delle spese per l'arbitrato e delle spese di difesa:

. la ripartizione delle spese di arbitrato nella misura di 2/3 a carico di OMISSIS e OMISSIS e di 1/3 a carico di OMISSIS e la ripartizione delle spese di difesa nella misura di 1/3 compensate tra le parti e di 2/3 di quelle sostenute da OMISSIS poste a carico di OMISSIS e OMISSIS viene motivata nel lodo in relazione all'esito del giudizio, con il criterio della prevalente soccombenza dei primi.

Pertanto, con riguardo al punto sub. c), la motivazione è fisicamente esistente (tenuto conto, peraltro, che ai sensi dell'art. 823 n. 5 c.p.c. è sufficiente una motivazione “sommaria”); la motivazione è

⁵ Delibera del Consiglio Arbitrale 2141/4 del 14.9.2021: **“ARBITRATO (OMISSIS):** OMISSIS / OMISSIS, OMISSIS .

Considerato che il valore economico della controversia è stato ricondotto, alla luce degli atti e delle allegazioni delle parti, nonché delle indicazioni del Tribunale Arbitrale, all'interno dell'11° scaglione del tariffario annesso al Regolamento Arbitrale (da Euro 25.000.001 ad Euro 50.000.000); tenuto conto del numero di udienze svolte, nonché dell'attività procedimentale e istruttoria condotta dal Tribunale Arbitrale e delle memorie dallo stesso esaminate; considerato il termine di deposito del lodo definitivo (OMISSIS); delibera, ai sensi dell'art. 40 del Regolamento Arbitrale, la liquidazione finale delle spese del procedimento pendente tra le parti, secondo il seguente schema riepilogativo:



sorretta da una propria logica effettiva e non meramente apparente; la motivazione è chiaramente comprensibile; non sussiste alcuna contraddizione tra le parti della motivazione e men che meno tra la motivazione e il relativo dispositivo.

Gli attori impugnanti, in realtà, anche con questo capo contestano, inammissibilmente, la correttezza della valutazione del collegio arbitrale nella determinazione della ripartizione tra le parti delle spese di arbitrato e delle spese di lite.

Regolamento delle spese di lite.

In quanto interamente soccombenti, OMISSIS e OMISSIS sono obbligati a rifondere le spese di lite sostenute da OMISSIS nel presente giudizio, che sono liquidate secondo i parametri medi dello scaglione corrispondente al valore della causa, con esclusione di quelle relative alla fase di trattazione/istruttoria, che in questo giudizio non si è tenuta.

Il valore della causa corrisponde a quello della domanda proposta da OMISSIS, accolta nel lodo arbitrale (posto che anche in questo giudizio viene accolta la domanda principale del convenuto, che ha chiesto di confermare la validità del lodo), che ha il valore di € 331.200, pari cioè al prezzo complessivo delle quote di OMISSIS, trasferite da OMISSIS e OMISSIS a OMISSIS, che questi è obbligato pagare o, tutt'al più, ha il valore di € 473.286, pari cioè al valore effettivo delle quote di OMISSIS, trasferite da OMISSIS e OMISSIS a OMISSIS, come stimato nella perizia di cui al doc. 55, prodotto nel giudizio arbitrale dagli odierni attori e che anche il convenuto ha ritenuto corretto; pertanto la presente causa rientra nello scaglione di valore da € 260.000 a € 520.000.

La sussistenza dell'obbligazione di cui all'art. 96 c. 3 c.p.c.

Dalla semplice lettura della citazione in impugnazione del lodo emerge inequivocabilmente la assoluta consapevolezza degli attori impugnanti (tenuto anche conto dell'indubbio valore professionale della difesa) che le circostanze poste a fondamento di tutti gli asseriti motivi di nullità, con riguardo ai denunciati vizi di assenza di motivazione sommaria ovvero di contraddittorietà della stessa, concretizzavano, in realtà, delle contestazioni in ordine all'erronea valutazione fattuale e alla violazione di regole di diritto, addebitate al collegio arbitrale e, come tali, del tutto inammissibili, mentre quelle poste a fondamento dei denunciati vizi di violazione di norme di ordine pubblico e di omessa pronuncia erano palesemente insussistenti.

Nella fattispecie in esame si è, in definitiva, concretizzato un caso, in cui le parti hanno, dapprima, con la conclusione di una convenzione di arbitrato, preferito sottrarre alla "giustizia pubblica" la decisione delle controversie che avrebbero potuto sorgere tra loro, attribuendole alla "giustizia privata", ritenuta evidentemente più rapida o più affidabile anche se, all'evidenza, molto più costosa; quando però, essendo insorta una controversia reale, la "giustizia privata" ha assunto la decisione, la parte soccombente ha provato a richiedere la decisione nel merito della stessa alla "giustizia pubblica", travestendo in motivi di nullità del lodo quelle che sono, con ogni evidenza, contestazioni di merito e così aggravando ed intralciando, inutilmente e inammissibilmente, l'ordinario lavoro della "giustizia pubblica".



Per conseguenza nella fattispecie in esame sussiste un chiaro abuso del processo, posto in essere dagli attori, i quali sono, quindi, obbligati a corrispondere alla controparte, ai sensi dell'art. 96 c. 3 c.p.c., la somma di € 10.000, equitativamente determinata sulla base del valore della causa, dell'impegno processuale richiesto alla controparte e del danno, comunque determinato dal ritardo con cui la decisione arbitrale potrà assumere carattere di definitività, considerando la situazione di incertezza che provoca nella *governance* della società di cui le parti erano socie.

**B) L'intervento di
giudizio di impugnazione del lodo.**

OMISSIS

nel presente

(d'ora in poi solo OMISSIS) è intervenuta nel presente giudizio con comparsa del OMISSIS, nella quale ha dichiarato di rimettersi a giustizia in ordine alla fase rescindente dell'impugnazione del lodo (come ribadito anche in sede di precisazione delle conclusioni) ed ha, invece, chiesto di respingere le domande proposte da OMISSIS e OMISSIS nel caso in cui si fosse proceduto alla fase rescissoria.

A sostegno del proprio interesse ad intervenire e quindi dell'ammissibilità del proprio intervento OMISSIS ha allegato:

. di aver concluso il OMISSIS un contratto di investimento, integrato dal contratto del OMISSIS, con OMISSIS nonché personalmente con OMISSIS, OMISSIS ed OMISSIS (quest'ultimo con riguardo solo all'integrazione contrattuale del OMISSIS);

. di aver proposto il OMISSIS un giudizio arbitrale (in conformità con la clausola compromissoria inserita nei suddetti contratti di investimento) nei confronti di OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS ed OMISSIS, diretto ad ottenere la dichiarazione di risoluzione dei suddetti contratti di investimento per inadempimento, ex art. 1453 c.c., dei convenuti nonché la dichiarazione dell'inesistenza del diritto dei convenuti a ricevere ulteriori pagamenti successivamente alla risoluzione dei contratti.

OMISSIS ha sostenuto l'ammissibilità del proprio intervento:

. in primo luogo, ai sensi dell'art. 831, 334 e 404 c.p.c., asserendo di essere titolare di diritti che avrebbero potuto essere pregiudicati dall'accoglimento delle domande di OMISSIS e OMISSIS, nel caso in cui si fosse ritenuta fondata la domanda di nullità del lodo e si fosse, quindi, proceduto alla fase rescissoria;

. in secondo luogo, ai sensi dell'art. 105 c 2 c.p.c., asserendo di essere portatore di un interesse proprio all'accoglimento in sede rescissoria delle domande proposte da OMISSIS rispetto alle domande di merito svolte da OMISSIS e OMISSIS.



Sia gli attori impugnanti che il convenuto impugnato hanno chiesto la dichiarazione di inammissibilità dell'intervento; OMISSIS e OMISSIS hanno chiesto anche la condanna dell'interveniente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

La Corte ritiene palesemente inammissibile l'intervento dispiegato da OMISSIS.

a) In primo luogo, si evidenzia che:

. con riguardo alla fase rescindente del presente giudizio, lo stesso interveniente, rimettendosi a giustizia, conferma l'inesistenza di alcun suo interesse al riguardo;

. la presente causa si conclude, come sopra esposto, con il rigetto dell'impugnazione e quindi senza procedere alla fase rescissoria, l'unica per la quale l'interveniente ha allegato l'esistenza di un suo asserito interesse.

b) In secondo luogo, per quanto riguarda l'asserita ammissibilità dell'intervento disciplinata dagli art. 344 - 404 c.p.c.⁶ (per il caso di decisione arbitrale definitiva che pregiudichi i diritti del terzo), la decisione della controversia pendente tra OMISSIS e OMISSIS, da un lato, e OMISSIS, dall'altro, non ha alcuna influenza sul diritto vantato da OMISSIS, originato dai contratti di investimento del OMISSIS e del OMISSIS e sul loro asserito inadempimento da parte di OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS, dato che l'oggetto della presente controversia è costituita dalla sussistenza o meno di fatti da cui potrebbe originare il diritto di *call* dei primi o del secondo e per conseguenza il trasferimento, dietro pagamento del prezzo, delle quote di partecipazione in OMISSIS ai primi o al secondo, circostanza del tutto irrilevante nel giudizio promosso da OMISSIS, che ha per oggetto gli obblighi e gli asseriti inadempimenti di OMISSIS (non della socia OMISSIS) o di OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS in proprio e non già quali soci di OMISSIS.

c) In terzo luogo, per quanto riguarda l'asserita ammissibilità dell'intervento disciplinata dall'art. 105 c. 2 c.p.c. (anche ammesso che tale disciplina, prevista, in generale, solo per i giudizi di primo grado, ma esclusa per i giudizi d'appello⁷, sia applicabile anche al giudizio di impugnazione dei lodi arbitrali,

⁶ Cass. 28817/2017: "A seguito del mutamento del quadro normativo, che ammette l'opposizione di terzo avverso il lodo e ora anche l'intervento nel giudizio arbitrale, non v'è ragione di negare al terzo la facoltà di intervenire nel giudizio d'impugnazione del lodo pronunciato tra altre persone, quando questo potrebbe pregiudicare i suoi diritti, a norma degli artt. 344 e 404 c.p.c., anche perché per il giudizio arbitrale, disciplinato dal codice di rito, valgono gli istituti ordinari laddove manchi una diversa disciplina (Cass. n. 7214/1990). Pertanto, l'ulteriore affermazione della Corte di merito secondo cui il giudizio di nullità deve svolgersi esclusivamente tra le medesime parti del giudizio arbitrale (cui consegue l'esclusione della legittimazione del terzo ad impugnare il lodo per nullità, v. Cass. n. 8545/2003) **non vale ad escludere la possibilità per il terzo di intervenire nel giudizio**, nei limiti e alle condizioni indicate".

⁷ Cass. n. 32887/2022 "L'intervento in appello è ammissibile soltanto quando l'interventore faccia valere una situazione soggettiva che lo legittima a proporre opposizione di terzo, ai sensi dell'articolo 404 c.p.c., ossia nel caso in cui egli rivendichi, nei confronti di entrambe le parti, la titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione accertata o costituita dalla sentenza di primo grado, e non anche quando l'intervento stesso sia qualificabile come adesivo, perchè volto a sostenere l'impugnazione di una delle parti, al fine di porsi al riparo da un pregiudizio mediato e dipendente dai rapporti che lo legano ad una di esse."



che è giudizio in grado unico, semmai assimilabile, sotto un profilo sostanziale, ad un giudizio d'appello piuttosto che a un giudizio di primo grado, tenuto, altresì, conto che la facoltà di intervento è consentita esplicitamente dall'art. 816 quinquies c.p.c. proprio con riguardo al giudizio arbitrale, mentre non è prevista per il giudizio di impugnazione, e che, nella fattispecie in esame, non è stata esercitata da OMISSIS), OMISSIS non ha allegato alcun interesse giuridicamente rilevante⁸, fondato cioè su un rapporto giuridico intercorrente con la parte adiuvata, che possa subire un pregiudizio nel caso in cui la pretesa di quest'ultima non sia accolta, avendo invece allegato un interesse di mero fatto.

OMISSIS ha infatti sostenuto che ha **“interesse ad evitare che, per effetto di una sentenza di questa Corte (in esito alla fase rescissoria), i Sig.ri OMISSIS e OMISSIS, già ritenuti inadempienti e non in buona fede dall'autorevole Collegio Arbitrale nell'Arbitrato OMISSIS, nonché destinatari principali delle domande di OMISSIS nell'Arbitrato OMISSIS, divengano gli unici interlocutori contrattuali di OMISSIS quali soci unici di OMISSIS, che controlla OMISSIS.”**

Si tratta, quindi, con ogni evidenza, di un interesse di mero fatto (plausibile, ma privo di alcun rilievo giuridico), che non trova fondamento in alcun rapporto giuridico, posto che il contratto di investimento del OMISSIS, pur prevedendo la facoltà per OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS di avvalersi, per gli adempimenti previsti da tale contratto, anche di strumenti societari, nulla prevede con riguardo ad OMISSIS né men che meno prevede quale debba essere la compagine sociale di tale società, a sua volta socia di OMISSIS, cioè dell'altra parte contrattuale, oltre a OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS, dei suddetti contratti di investimento.

Regolamento delle spese di lite.

In quanto interamente soccombente, OMISSIS è obbligata a rifondere le spese di lite sostenute dalle altre parti del presente giudizio, con riguardo al rapporto processuale con le stesse intercorrente, spese liquidate secondo i parametri tra i minimi e i medi (tenuto conto del minor aggravio processuale per le altre parti determinato dall'intervento del terzo, rispetto a quello determinato dall'impugnazione del lodo), dello scaglione corrispondente al valore della causa, come sopra esposto, con esclusione della fase istruttoria/trattazione, che nel presente giudizio non si è tenuta.

La sussistenza dell'obbligazione di cui all'art. 96 c. 1 c.p.c.

Dalla semplice lettura della comparsa di intervento emerge inequivocabilmente la assoluta consapevolezza dell'interveniente (tenuto anche conto dell'indubbio valore professionale della difesa) che le circostanze poste a fondamento dell'asserito interesse ad intervenire non concretizzassero, in

⁸ Cass. n. 1111/2003 “L' interesse richiesto per la legittimazione all'intervento adesivo dipendente nel processo in corso fra altri soggetti (art. 105, secondo comma, cod. proc. civ.), deve essere non di mero fatto, ma giuridico, nel senso che tra adiuvante e adiuvato deve sussistere un vero e proprio rapporto giuridico sostanziale, tal che la posizione soggettiva del primo in questo rapporto possa essere - anche solo in via indiretta o riflessa - pregiudicata dal disconoscimento delle ragioni che il secondo sostiene contro il suo avversario in causa.”



realtà, alcun interesse giuridicamente rilevante; non è infatti credibile che la difesa di OMISSIS ritenesse davvero che possa essere un interesse giuridicamente rilevante l'interesse ad evitare che OMISSIS e OMISSIS diventassero “**gli unici interlocutori contrattuali di Trinity quali soci unici di OMISSIS , che controlla OMISSIS**”.

Da quanto esposto, consegue che appare credibile, anche se non certo, quanto evidenziato dalle altre parti (in particolare da OMISSIS e OMISSIS) e cioè che OMISSIS abbia dispiegato l'intervento, in quanto interessata ad acquisire legittimamente la documentazione prodotta dalle parti nel presente giudizio, così da poterla, eventualmente, utilizzare nel giudizio arbitrale in corso, che la contrappone anche a tutte le altre parti del presente giudizio.

Per conseguenza, nella fattispecie in esame la Corte ritiene che l'intervento in giudizio di OMISSIS denoti, quanto meno una colpa grave, se non, fin anche, la mala fede della stessa e, quindi, OMISSIS è obbligata a corrispondere agli attori, OMISSIS e OMISSIS , che ne hanno fatto esplicita domanda, ai sensi dell'art. 96 c. 1 c.p.c., il risarcimento del danno nella misura di € 10.000, equitativamente determinato sulla base del valore della causa, dell'aggravio di impegno processuale richiesto alle controparti e del fatto che l'interveniente ha, comunque, potuto prendere conoscenza, senza averne diritto, della documentazione prodotta dalle altre parti nel presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:

- 1) Respinge l'impugnazione proposta da OMISSIS ed OMISSIS nei confronti del lodo n. OMISSIS, pronunciato il OMISSIS dagli arbitri OMISSIS , OMISSIS e OMISSIS .
- 2) Dichiara inammissibile l'intervento nel presente giudizio di impugnazione, dispiegato da OMISSIS con comparsa del OMISSIS .
- 3) Condanna OMISSIS ed OMISSIS a rifondere, in solido tra loro, le spese di lite sostenute da OMISSIS , che liquida in € 14.239, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.
- 4) Condanna OMISSIS e OMISSIS a pagare, in solido tra loro, a OMISSIS la somma di € 10.000, ai sensi dell'art. 96 c. 3 c.p.c.
- 5) Condanna OMISSIS a rifondere le spese di lite sostenute da OMISSIS ed OMISSIS , che liquida in € 10.000, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.
- 6) Condanna OMISSIS a rifondere le spese di lite sostenute da OMISSIS , che liquida in € 10.000, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.



7) Condanna OMISSIS a pagare a OMISSIS ed OMISSIS
la somma di € 10.000, ai sensi dell'art. 96 c. 1 c.p.c.

Così deciso in Milano il 14.2.2023

Il Presidente est. Massimo Meroni

